



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (A.C. 4865).

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Repertorio atti n. **15/20** del 19 gennaio 2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 19 gennaio 2012:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTA la nota n. 8673 - DAGL/51791/10.3.1 del 30 dicembre 2011 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso il disegno di legge indicato in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 23 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2011, n. 302, ai fini dell'espressione del parere da parte di questa Conferenza;

CONSIDERATO che il provvedimento è stato inviato, l'11 gennaio 2012, alle Regioni ed agli Enti locali.

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta:

- le Regioni hanno espresso parere favorevole con la richiesta di emendamenti contenuti in un documento che è stato consegnato (All.A) tra i quali hanno segnalato, in particolare, quello relativo al differimento, anche per le Regioni, dei termini per l'applicazione delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e riservandosi, una volta approfondito il testo in esame, di presentarne ulteriori;
- l'ANCI ha espresso parere favorevole con la richiesta di emendamenti contenuti in un documento che è stato consegnato (All. B);
- l'UPI ha espresso parere negativo salvo accoglimento dell'emendamento contenuto in un documento che è stato consegnato (All.C) volto a prorogare sino al 31 marzo 2013 gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012, evitandone così il commissariamento, così come previsto dall'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; inoltre, ha rappresentato perplessità in merito ad alcune disposizioni particolari quali la proroga del termine di soppressione delle Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) e la proroga delle disposizioni che consentono l'istituzione degli Uffici territoriali di governo nelle Province recentemente istituite;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFREENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che il Governo ha preso atto delle proposte emendative formulate dalle Regioni e dagli Enti locali, riservandosi di valutarle, nel loro complesso, in sede collegiale;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti A, B e C che costituiscono parte integrante del presente atto, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (A.C. 4865), trasmesso con nota n. 8673 - DAGL/51791/10.3.1 del 30 dicembre 2011, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
Dott. Piero Gnudi

Piero Gnudi

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ...1.9.GEN.2011.....



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

12/07/CU6/C2

EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL

DECRETO-LEGGE 29.12.2011, N. 216 RECANTE

PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (A.C. 4865)

Punto 6) Odg – Conferenza Unificata

Proroga dei termini per l'approvazione di manovre fiscali regionali in materia di
tassa automobilistica regionale - *pag. 2*

Differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II
del d.lgs. n. 118/2011 - *pag. 4*

Salvaguardia del gettito IRAP e addizionale IRPEF derivante dalle manovre
fiscali regionali - *pag. 5*

Tassa automobilistica – interpretazione autentica decorrenza norma - *pag. 9*

Equiparazione fornitori - *pag. 10*

Patto di stabilità – adempimenti sanità - *pag. 11*

Rinvio fiscalizzazione trasferimenti regionali alle province - *pag. 12*

Impianti a fune – *pag. 13*

Proroga dei termini per l'approvazione di manovre fiscali regionali in materia di tassa automobilistica regionale

All'articolo 29, dopo il comma 14 è aggiunto il presente comma:

“14 bis. Limitatamente all'anno 2012, in deroga ai termini di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le regioni possono determinare gli importi dei tributi regionali di cui all'art. 23 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 con propri provvedimenti da approvare entro il 31 dicembre 2011.”

Motivazione

Il presente emendamento è teso ad assicurare alle Regioni la possibilità di disporre con legge l'eventuale rideterminazione degli importi della tassa automobilistica regionale a valere per l'anno 2012, nel rispetto dei limiti massimi di manovrabilità previsti dall'articolo 24, comma 2 del D.Lgs. 30-12-1992 n. 504 (misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente), entro il 31 dicembre 2011.

L'attuale disciplina della tassa automobilistica regionale prevede, diversamente, che le Regioni debbano disporre l'eventuale rideterminazione degli importi del tributo entro il 10 novembre dell'anno precedente (art. 24, comma 1 del D.Lgs. 30-12-1992 n. 504).

Tale proposta emendativa opera in piena coerenza con la deroga già concessa alle Regioni limitatamente all'anno 2002, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 bis del D.L. 18-9-2001 n. 347 e con le disposizioni di cui alla Legge 27 luglio, n. 212 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

Riferimenti normativi

D.Lgs. 30-12-1992 n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 24 Poteri delle regioni

1. Entro il 10 novembre di ogni anno ciascuna regione può determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente.



2. Nel primo anno di applicazione del presente decreto ciascuna regione, nel determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente, dovrà considerare come base di calcolo, per ogni tributo regionale, rispettivamente l'ammontare complessivo della tassa automobilistica, gli importi della soprattassa annuale e quelli della tassa speciale erariale vigenti alla data del 31 dicembre 1992.

[...]

D.L. 18-9-2001 n. 347

Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.

Art. 4. Accertamento e copertura dei disavanzi.

[...]

3-bis. Limitatamente all'anno 2002, in deroga ai termini ed alle modalità previste dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le regioni possono disporre la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e determinare i tributi regionali di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 con propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2001. La maggiorazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche superiore alla aliquota dello 0,5 è determinata con legge regionale. [...]



Differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II del d.lgs. n. 118/2011

All'articolo 19, dopo il comma 1 è aggiunto il presente comma:

“2. Il comma 1 dell'articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” è così sostituito: Le disposizioni del Titolo I si applicano a decorrere dal 2014 e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dal 2013.”.

Motivazione

In ragione della rilevanza delle disposizioni di cui al Titolo II del D.lgs. n. 118/2011 e delle importanti ripercussioni che queste avranno, al fine di consentire alle Regioni di adeguarsi gradualmente e nel contempo garantire il necessario coordinamento tra il bilancio regionale e quello sanitario, si propone di posticipare l'applicazione delle stesse a partire dal 2013.

Riferimenti normativi

DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011 , n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 38 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

- 1. Le disposizioni del Titolo I si applicano a decorrere dal 2014 e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo.*
- 2. Per quanto non diversamente disposto dal titolo secondo del presente decreto, restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.*
- 3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*



Salvaguardia del gettito IRAP e addizionale IRPEF derivante dalle manovre fiscali regionali

Dopo l'articolo 29, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 29-bis

Salvaguardia del gettito IRAP e Addizionale IRPEF derivante dalle manovre fiscali regionali

1. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n.68, recante

“*Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario*”, il minore gettito relativo all'IRAP e all'addizionale IRPEF per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 è compensato mediante attribuzione di risorse erariali alle Regioni a Statuto ordinario.

2. La compensazione di cui al comma 1 opera esclusivamente con riferimento al minore gettito relativo alle manovre fiscali in aumento adottate dalle singole Regioni a Statuto ordinario nell'esercizio dell'autonomia tributaria.”

Motivazione

Le disposizioni di cui agli artt.1 e 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 determinano rispettivamente la riduzione della base imponibile dell'IRPEF erariale, dispiegando altresì effetti sulla base imponibile dell'addizionale regionale all'IRPEF (art. 1 e art. 2, comma 1) e la riduzione della base imponibile dell'IRAP (art. 2, comma 2), incidendo così in negativo sul gettito Addizionale IRPEF e IRAP.

Con riferimento alle disposizioni di cui agli art. 1 e art. 2, comma 1, si sottolinea che l'erosione del gettito relativa all'aliquota di base dell'addizionale regionale IRPEF non determina una riduzione delle risorse complessivamente a disposizione della Regione, considerato che tale minor gettito è compensato da un equivalente aumento della quota di compartecipazione IVA attribuita alle Regioni nell'ambito del meccanismo previsto dal D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, e ripreso dal D.lgs. n. 6 maggio 2011, n. 68. Si deve sottolineare che la disposizione incide altresì sul gettito derivante dall'applicazione della manovra fiscale regionale, determinandone una riduzione.

La misura di cui all'articolo 2, comma 2 determina una riduzione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) con la conseguente diretta erosione del gettito. Anche in questo caso, tuttavia, non



variano le risorse relative al gettito derivante dalle aliquote di base a disposizione della Regione, grazie all'applicazione del meccanismo di compensazione previsto dal D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 e dal D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68. Analogamente alla prima fattispecie, l'art. 2, comma 2, determina invece una sostanziosa riduzione del gettito derivante dall'applicazione delle manovre fiscali regionali.

Tale riduzione del gettito derivante dalle manovre fiscali in aumento adottate dalle singole Regioni rende particolarmente gravosa la situazione delle Regioni che hanno approvato i Piani di rientro dal disavanzo sanitario e che con le manovre finanziarie regionali in aumento sono chiamate a coprire, parzialmente o integralmente, il disavanzo stesso.

In ragione di ciò, il presente emendamento è teso ad assicurare alle Regioni l'attribuzione di risorse compensative operando in piena coerenza con l'art. 11 del D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, che stabilisce l'obbligo di compensazione degli effetti derivanti da interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali.

Riferimenti normativi

DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011 , n. 68

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

Art. 11 - Misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali

1. Gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi.

2. La quantificazione finanziaria delle predette misure è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 42 del 2009.

DECRETO LEGGE 6 dicembre 2011 , n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

Art. 1 Aiuto alla crescita economica (Ace)

1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione



sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8. Per le società e gli enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

3. Dal quarto periodo di imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento.

4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate; c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.

7. Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e



delle Finanze di cui al comma 8 in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al comma 1.2

8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

Art. 2 Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), dopo le parole "periodo di imposta" sono aggiunte le seguenti: " , aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni";

b) al numero 3), dopo le parole "Sardegna e Sicilia" sono aggiunte le seguenti: " , aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni".

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.



Tassa automobilistica – interpretazione autentica decorrenza norma

Al comma 2 dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario” sono premesse le parole “A decorrere dal 1 gennaio 2012”.

Motivazione.

Si intende specificare che la disposizione di cui al comma citato - relativa alla definizione della sfera di competenza delle Regioni in materia di disciplina della tassa automobilistica - si applichi a decorrere dal 1 gennaio 2012 – e non invece, come si potrebbe interpretare dalla lettura degli altri commi dell'articolo citato, a partire dal 1 gennaio 2013. La normativa proposta mira a dare la possibilità alle Regioni di intervenire tempestivamente nella definizione delle tariffe delle tasse automobilistiche, consentendo una maggiore capacità di differenziazione, anche in funzione anti-crisi.



Equiparazione fornitori

All'articolo 6, comma 5, del DPR 26.10.1972, n. 633 e successive modificazione, al secondo periodo, dopo le parole "agli enti ospedalieri" sono aggiunte le parole "agli enti regionali per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta istituiti dal servizio sanitario regionale".

Motivazione

Si intende equiparare i fornitori delle centrali di acquisti istituite all'interno dei servizi sanitari regionali ai fornitori delle aziende sanitarie ed ospedaliere, in relazione ai termini di versamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).



Patto di stabilità – adempimenti sanità

“A decorrere dall’anno 2012 è esclusa dalle verifiche degli adempimenti regionali in materia sanitaria previsti dal vigente ordinamento, con riferimento agli esercizi 2011 e seguenti, la verifica del rispetto del patto di stabilità interno, tenuto conto della sua estraneità alla materia sanitaria e della specifica disciplina, anche sanzionatoria in caso di inadempienza, che regola il medesimo patto di stabilità interno”.

Motivazione

L’articolo stabilisce che in ragione della specificità della materia sanitaria, anche con riferimento agli aspetti sanzionatori, si esclude che dal 2011 le verifiche degli adempimenti regionali in materia sanitaria possano concernere il rispetto del Patto di stabilità interno.

Il comma 4 dell’articolo 30 della legge 2 novembre 2011, n. 183 è abrogato.

Motivazione

Occorre reintrodurre un coefficiente di correzione che pesi anche il miglioramento nel tempo degli indicatori.



Rinvio fiscalizzazione trasferimenti regionali alle province

La fiscalizzazione dei trasferimenti regionali alle Province di cui all'art. 19 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nelle Regioni a statuto ordinario è sospesa fino al compimento del processo di riordino delle Province di cui all'articolo 23 comma 18 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Motivazione

Si propone di posticipare la fiscalizzazione dei trasferimenti dalle Regioni alle Province al termine del completamento del processo di riordino delle Amministrazioni Provinciali iniziato dal decreto legge n. 201/2011.



Impianti a fune

La ventisettesima riga della tabella 1, prevista dall'articolo 1, comma 1 della legge 26 febbraio 2011, n. 10 è soppressa.

All'articolo 31, comma 1, ultimo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole “..con i benefici di cui all'art. 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali..” sono eliminate e le parole “due anni” sono sostituite dalle parole “quattro anni”.

Motivazione

Si chiede di creare le condizioni affinché un Tavolo tecnico con il Governo scriva nuovi criteri per la valutazione dell'affidabilità delle strutture e superi il principio di “vita tecnica”.

Roma, 19 gennaio 2012



ACC - B

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ...1.9.GEN.2011.....



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

AC 4865

**Conversione in legge del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

Art.1

(Proroga termini in materia di assunzioni)

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo:

1 bis

“1 bis. A decorrere dal 2012, l'articolo 208 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, limitatamente alle quote dei proventi destinate al potenziamento dei servizi di Polizia locale, finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, sono da intendersi escluse dal tetto disposto dall'art. 76, comma 7, primo periodo del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni, in quanto non producono aumenti di spesa del personale”.

Motivazione

L'Art. 208 del vigente Codice della Strada, come modificato con Legge 120 del 29 Luglio 2010, determina le modalità di utilizzazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni allo stesso e introduce la possibilità di destinare una quota parte di suddetti proventi ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme dei contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni in materia di uso di alcolici e/o sostanze stupefacenti o psicotrope. L'emendamento si pone l'obiettivo di chiarire che i suddetti servizi di potenziamento non debbano essere computate nel calcolo delle dotazioni degli Enti, anche allo scopo di valutare il mantenimento delle percentuali di limiti di spesa imposti dalla vigente normativa. Giuridicamente, ciò è confermato dal fatto che si tratta comunque di somme meramente eventuali, derivanti da proventi diversi dalle entrate correnti a libera destinazione usualmente impiegate per finanziare il fondo di produttività nelle sue parti stabili e variabili, differenti altresì da quelli messi a disposizione dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto. In altri termini, se i proventi fossero diversamente compressi in meccanismi di determinazione stringenti vanificherebbe la previsione voluta dal legislatore di poter destinare tali proventi al potenziamento dei servizi di polizia finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.



Art. 6
(Proroga dei termini in materia di lavoro)

All'art 6 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 3:

“3. All'articolo 50 del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, comma 6 lettera c) sostituire la parola “2012 “ con la parola “2015”.

Motivazione

Il presente emendamento permette di avviare il censimento continuo, come da accordi che stanno intercorrendo tra Comuni Italiani e Istat prevedendo la possibilità di utilizzare le risorse esistenti ad invarianza della spesa prevista dalla Legge 122 del 2010.



Art. 11

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente articolo:

"11bis.

All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sostituire le parole "in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno" con le parole: "in immediata postazione sul capitolo 1330 "Addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, da destinare ai Comuni del sedime aeroportuale" inserito nella Tabella 8 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali"

Motivazione

L'addizionale comunale sui diritti di imbarco ai passeggeri ha una alimentazione autonoma in forza alla legge 24 dicembre 2003, n. 350 e attualmente prevede diversi passaggi per la riassegnazione al capitolo di spesa istituito presso il Ministero dell'Interno dal quale si effettua successivamente il riparto in favore dei comuni interessati secondo i criteri individuati dalla legge stessa. Con l'emendamento si tenta di evitare uno dei passaggi di riassegnazione delle risorse prevedendo la destinazione della quota parte spettante direttamente sul capitolo del Ministero dell'Interno per la successiva riassegnazione ai Comuni.



Art. 13

(Proroga di termini in materia ambientale)

Al comma 5 le parole “Il termine di cui all’articolo 11, comma 2-ter” sono sostituite dalle parole “I termini di cui all’articolo 11, commi 2-ter, 5-bis, 5-ter e 5-quater”.

MOTIVAZIONE

L’articolo 13, comma 5 del decreto in corso di conversione era intervenuto prorogando solamente i termini di cui al comma 2-ter dell’articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, relativa alla cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania. L’estensione della proroga ai commi 5-bis e 5-ter è volta a chiarire che, così come già disposto dai precedenti provvedimenti di proroga richiamati nello stesso DL 26/2011, i Comuni della Campania sono necessariamente titolari, oltre che delle competenze di gestione, anche del complesso delle entrate indispensabili a coprirne i relativi costi; ciò al fine di eliminare ogni possibile ambiguità interpretativa. Qualora non si provvedesse a modificare la norma le Province campane si potrebbero appropriare per il 2012 delle entrate comunali relative alla gestione dei rifiuti procurando gravi disagi e rischi per gli equilibri finanziari e incidendo sui saldi ai fini del Patto di Stabilità. Per i Comuni medi o piccoli la mancata incidenza delle entrate relative ai rifiuti sul bilancio corrente è tale che potrebbe essere necessario correggere per detti enti gli attuali parametri di predissesto in quanto si ritroverebbero automaticamente in condizioni strutturali deficitarie.

ALTERNATIVAMENTE

Il comma 5 è sostituito dai seguenti:

“5. Nella regione Campania le attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni, cui spetta anche la gestione delle entrate derivanti dalla TARSU e dalla TIA fino all’introduzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

5-bis. I commi 3,4,5,5-quater dell’art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, sono abrogati.”

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa prevede di riassegnare ai comuni le funzioni in materia di gestione delle attività legate al ciclo dei rifiuti nei propri territori vista la ridefinizione dell’assetto istituzionale per il settore, relativamente alla soppressione delle autorità d’ambito, di cui all’articolo 2, comma 186-bis, della Legge n. 191/2009 e alla riorganizzazione delle province di cui all’articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201



Art. 29
Proroghe di termini in materia fiscale

All'articolo 29, comma 11, sostituire le parole "sono prorogati di 6 mesi" con le seguenti parole "sono prorogati di 12 mesi";

All'articolo 29, dopo il comma 11, inserire il seguente comma:

"11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, nonché ai commi 22, 24, 25 e 27 dell'art. 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di 12 mesi."

Motivazione

Le proposte emendative intendono porre rimedio ai gravi squilibri creati dall'art. 16 della Legge n. 148/2011, di conversione del DL 138/2011, che ha introdotto sostanziali modifiche ordinamentali e fiscali al sistema di gestione associata dei Comuni.

In particolare, nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ciò è fonte di incertezza nell'assetto attuale delle Unioni già costituite negli ultimi anni e, più in generale, nell'intero sistema di gestione sovracomunale delle funzioni.

Per assicurare un processo graduale verso una più compiuta ed efficiente *governance* locale associativa, evitando squilibri dannosi al sistema delle autonomie locali, si propone pertanto di prorogare di 1 anno le disposizioni e i termini temporali indicati nella proposta emendativa.

La rilevanza dei processi di gestione associata richiede infatti, per produrre maggiore efficienza, che si proceda ad un riordino e a un coordinamento della disciplina attuale.



Art. 27

Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni

All'art. 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Proroga limite indebitamento

Alla legge 12 novembre 2011 n. 183 all'art. 8 comma 1, sostituire le parole "18 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti parole "18 per cento per l'anno 2013, il 6 per cento per l'anno 2014 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2015".

Motivazione

Si richiede la possibilità di consentire agli enti che hanno già fatto la programmazione triennale di avere un periodo di tempo congruo per adeguarsi alla modifica normativa intervenuta con la legge di stabilità 2012.



Aggiungere il seguente articolo:

Proroga periodo transitorio servizi pubblici

All'articolo 4 del dl 138/11 ss.mm.ii., al comma 32 sono apportate le seguenti modifiche:

*alla lettera a) le parole "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2012"
alla lettera b) le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti "30 marzo 2013"*

Motivazione

La modifica si rende quanto mai necessaria al fine di rendere congruo il periodo di transitorio rispetto alle numerose modifiche normative intervenute, l'ultima delle quali a novembre 2011. Pertanto è essenziale fornire un congruo lasso di tempo onde consentire alle amministrazioni locali di ripensare il sistema dei servizi pubblici, delle partecipazioni e le conseguenti politiche amministrative, adeguandosi ai nuovi adempimenti previsti dalla normativa.

Aggiungere il seguente articolo:

Interpretazione autentica art. 14, comma 32 d.l. 78/2010

Al comma 32 dell'articolo 14 del dl 78/2010 ss.mm.ii., gli ultimi due periodi si interpretano nel senso che i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2013 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.

Motivazione

L'interpretazione autentica del comma 32 dell'articolo 14 del dl 78/2010, si rende necessaria per chiarire definitivamente che, a seguito delle diverse modifiche normative intervenute ed in coerenza con la ricostruzione normativa contenuta nei recenti pareri espressi da alcune sezioni della Corte dei Conti, il termine di dismissione delle società vietate per i comuni con popolazione compresa fra i 30.000 ed i 50.000 abitanti è il 31.12.2013.



Aggiungere il seguente articolo:

Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

All'articolo 13 del decreto legge n. 201 come convertito dalla legge 214/2011 è aggiunto il seguente comma:

"17 bis: fino all'entrata in vigore del regime definitivo delle entrate comunali di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello d'imposta, al fine di evitare squilibri nei bilanci comunali, in sede di Conferenza Stato Città e tramite apposito accordo, vengono corrette le differenze tra le stime di gettito ed i gettiti realizzati ad aliquota base."

Motivazione

Al fine di garantire la neutralità del sistema è necessario garantire un confronto tra le stime delle nuove entrate ed i gettiti effettivi ad aliquota base, con il presente emendamento si propone che il confronto avvenga in sede di Conferenza Stato Città entro i primi tre mesi dell'anno successivo a quello d'imposta.



Aggiungere il seguente

Art.

All' articolo 9 comma 28 del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, sono apportate le seguenti modifiche:

Dopo le parole: *“Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.”* sono aggiunte le seguenti:

“fatte salve le spese di personale strettamente necessarie per interventi di somma urgenza e per la garanzia dei servizi infungibili ed essenziali previsti nelle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Motivazione

L'emendamento viene presentato perché la limitazione sul lavoro flessibile, che si aggiunge al limite di assunzione a tempo indeterminato, rende impossibile la gestione di molte attività degli enti locali per le quali è obbligatorio il rispetto di parametri e standard qualitativi.

In particolare, per effetto del limite stringente sul lavoro flessibile, gli Enti locali si trovano nella impossibilità di poter sostituire il personale assente per malattia o maternità impiegato negli asili nido e nelle scuole materne comunali. Occorre pertanto, fermo restando l'obbligo di contenere la spesa, consentire agli Enti di poter effettuare quelle assunzioni necessarie per interventi di somma urgenza e per la garanzia dei servizi infungibili ed essenziali.

L'emendamento non determina costi aggiuntivi in quanto le limitazioni sulle spese di personale sono aggiuntive rispetto ai limiti posti dal Patto di stabilità e per le stesse non sono quantificati risparmi.



Art. xx

Riscossione degli Enti locali

“Le abrogazioni di norme recate dai punti 1 e 3, lettera gg-septies, comma 2, dell’articolo 7 del decreto legge n. 70, del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si intendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2013”.

Motivazione

La proroga si rende necessaria per assicurare coerenza alla disposizioni di proroga della lettera gg-ter e, conseguentemente, della lettera gg-quater della norma indicata, ad opera dell’articolo 10, comma 13 octies del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

Le disposizioni della cui abolizione qui si propone il rinvio mantengono in pieno vigore lo strumento dell’ingiunzione di pagamento nell’ambito della riscossione coattiva delle entrate comunali, la cui conferma ad opera della lettera gg-quater è inefficace per l’anno 2012 per effetto della citata proroga già disposta con il decreto legge 201/2011.



Articolo xx

Ulteriore definizione dei criteri per l'attribuzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 13 del D.lgs n. 23 del 23 marzo 2011

Dopo il comma 4 dell'articolo 2 del D.lgs n. 23 del 14 marzo 2011, aggiungere il seguente comma:

“4 ter. Per il triennio 2012-2014, fatte salve le eventuali disposizioni di determinazione dei criteri di perequazione delle risorse destinate ai comuni in attuazione del federalismo fiscale, di cui all'art. 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e all'articolo 13 del decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 23, ai fini della ripartizione dei gettiti che confluiscono nel fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 comma 3 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, come modificato dal comma 18 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le seguenti disposizioni:

- a. la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio viene effettuata tenendo conto della dotazione complessiva delle risorse di ciascun comune così come indicata nella definizione degli enti sottodotati nell'ambito della rispettiva fascia demografica di appartenenza, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Interno del 20 febbraio 2008, sulla base degli ultimi dati disponibili;
- b. la ripartizione tiene altresì conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata;
- c. la determinazione delle risorse destinate ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, tiene conto dell'effettiva attuazione delle norme relative alla gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, potendosi altresì adottare modalità di riparto forfetizzate e semplificate.”

Motivazione

L'ulteriore definizione di criteri per l'attribuzione di risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio si rende necessaria sulla base delle esperienze emerse a seguito della fase attuativa del 2011, laddove si sono contrapposti parametri eccessivamente rigidi, a altri che non hanno tenuto conto delle effettive esigenze dei Comuni, creando nella pratica alcune evidenti incongruenze. L'esigenza di criteri di riparto più flessibili ed in grado di considerare la complessiva dotazione di risorse di ciascun ente emerge, altresì, dall'anticipazione dell'IMU al 2012, in via sperimentale, che comporta la ridefinizione dell'entità e della allocazione del riequilibrio di risorse effettivamente necessario.



Articolo xxx

Disciplina dell'imposta municipale propria applicabile agli immobili di proprietà comunale

1. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli immobili siti posseduti dai comuni e siti nel rispettivo territorio sono comunque esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria"

Motivazione

L'attuale riformulazione delle esenzioni dell'IMU relative gli immobili di proprietà dello Stato e degli enti territoriali riprende quasi integralmente la previgente normativa dell'ICI (art. 7, comma 1 del d.lgs. 504). Tuttavia, non essendo più vigente il decreto 504, il riferimento all'esclusione di tutti gli immobili di proprietà comunale non è più applicabile, determinandosi così una situazione atipica di formale assoggettamento al tributo (almeno per la parte di spettanza dello Stato) degli immobili comunali che non siano "destinati esclusivamente a compiti istituzionali", anche se situati nel territorio del Comune impositore. Ciò determinerebbe un ingente "trasferimento" di risorse dai Comuni allo Stato per immobili di uso sociale (affidati gratuitamente per scopi meritori, affittati a canone sociale, ecc.) o che concorrono alle finanze comunali in quanto immessi nel mercato delle locazioni a valori di mercato.



Articolo xx

Disciplina della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria

All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 12, sono aggiunte, all'inizio del periodo le parole: "Fino al 31 dicembre 2014,"e, alla fine del periodo, sono aggiunte le parole: ", previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali."

b) Dopo il comma 12 è inserito il seguente comma:

"12-bis. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, compresi quelli esenti dall'imposta, entro 90 giorni dalla data in cui il possesso ha avuto inizio, su apposito modulo e con le modalità previste, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, da uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentita l'Anci. L'obbligo di presentazione della dichiarazione sussiste esclusivamente nei casi in cui tale adempimento non sia stato assolto in relazione ad immobili già imponibili ai fini dell'ICI, ovvero per i quali gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta dipendano da atti esclusi dal campo di applicazione delle procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. Con i decreti di cui al presente comma sono altresì stabilite le modalità di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità. Tutti i possessori di immobili che erano esenti dall'Ici o che sono esenti dall'Imu devono presentare la dichiarazione di cui al presente comma, con riferimento a detti immobili, entro il 30 aprile 2012. Il comma 6 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abolito."

Motivazione

Le modifiche proposte intervengono su alcuni aspetti della disciplina e della gestione dell'IMU, come di seguito indicato

La proposta di modifica di cui alla lettera a) rende esplicitamente temporaneo, fino al termine del periodo di applicazione sperimentale dell'IMU (2014), il ricorso esclusivo al modello F24 per il pagamento del tributo ed è inoltre finalizzata a determinare le modalità di pagamento, demandate ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate attraverso una doverosa concertazione.

La proposta di cui alla lettera b) colma una lacuna della normativa sull'IMU non trattata dal decreto 201, né dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, con riferimento all'obbligo di dichiarazione, riprendendo anzitutto tutte le prescrizioni del comma 6 dell'articolo 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 in materia di modulo di dichiarazione e di modalità di trasmissione delle informazioni sulla riscossione (comma che viene quindi abolito).

Viene inoltre esteso l'obbligo di dichiarazione anche con riferimento ai fabbricati ritenuti esenti dall'IMU. Tale estensione appare essenziale per permettere ai comuni una più agevole attività di controllo dei casi di elusione ed evasione connessi ai requisiti di esenzione, particolarmente necessaria in un contesto di grave stretta finanziaria e di richiesta di sacrifici a tutti i settori sociali.



Partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo

All'articolo 2, comma 10, lettera b, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole "tributi statali", inserire le parole "e delle sanzioni civili applicate sui contributi recuperati".

Motivazione

Nell'ambito della normativa sulla partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo, il decreto legislativo n. 23 del 2011 (federalismo municipale) ha aumentato la percentuale del maggior gettito recuperato destinata al Comune che ha concorso al recupero al 50%, con riferimento letterale ai soli "tributi statali". Il decreto legge n. 78 del 2010 ha ampliato il campo di applicazione della partecipazione anche al recupero dei contributi sociali evasi, attraverso una modifica del d.l. 203 del 2005.

Successivamente, infine, il d.l. 138 del 2011, nell'aumentare per il periodo 2012-2014 la quota incentivante riservata al Comune al 100% dei maggiori gettiti recuperati, ha fatto riferimento al d.lgs. 23, limitando pertanto anche il campo di applicazione di questo intervento migliorativo ai soli recuperi tributari.

Essendo insito nella *ratio* di tutti i provvedimenti in materia l'intento di incentivare maggiormente la partecipazione ai recuperi fiscali in generale, si ritiene necessario ed opportuno uniformare le misure dell'incentivazione in questione. Tale uniformazione appare tanto più auspicabile in considerazione della maggiore complessità dell'intervento comunale nell'ambito dell'accertamento che è anche attualmente meno consolidata nelle metodologie operative.



Articolo X

Interventi per la completa attuazione del decreto legislativo n. 23/2011 – imposta di soggiorno

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:

“1. I comuni possono istituire un'imposta di soggiorno, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di qualsiasi tipo e in alloggi locati per scopo turistico ** situati nel territorio comunale.

3. L'imposta si applica, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo o alla classificazione delle strutture ricettive, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

4. Sono esenti dall'imposta i soggetti che soggiornano in strutture ricettive destinate esclusivamente al turismo giovanile, i minori e coloro che prendono alloggio **in abitazioni locate senza l'intermediazione di agenzie immobiliari****. Il regolamento comunale dell'imposta, da adottarsi sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, può disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere ulteriori esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

****[In alternativa, o a complemento, dei casi in grassetto: comprendere i casi di immobili locati a scopo turistico da parte di locatari che svolgono attività di locazione in forma imprenditoriale]**

5. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

6. I gestori delle strutture ricettive e le agenzie di intermediazione immobiliare, comunque operanti o denominati, sono responsabili dell'imposta, sulla base degli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

7. Il regolamento comunale che istituisce l'imposta determina:

a) le misure dell'imposta, stabilite in rapporto al prezzo giornaliero praticato o alla categoria delle singole strutture ricettive;

b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi, avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità del soggiorno;

c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione dell'imposta;



d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento dell'imposta da parte dei soggetti di cui al comma 6;

e) modalità di applicazione delle norme relative all'accertamento, alla riscossione e ai rimborsi, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché gli altri elementi di disciplina dell'imposta, in coerenza con le norme di cui al presente articolo e con le leggi di disciplina generale dei tributi locali.

8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

9. Ai fini dell'accertamento dell'imposta, i Comuni possono accedere ad ogni informazione rilevante detenuta da pubbliche amministrazioni per la determinazione del numero dei soggetti passivi e della durata del soggiorno, ivi comprese le informazioni acquisite dalle competenti autorità di pubblica sicurezza a norma delle leggi vigenti. Le modalità di attuazione del presente comma sono determinate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, adottato previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

10. Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Dal medesimo termine decorrono le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime

11. Sono fatte salve le deliberazioni di istituzione dell'imposta di soggiorno adottate dai comuni per il 2011 entro i termini per la deliberazione del relativo bilancio di previsione, sulla base della previgente versione del presente articolo.”

Motivazione

Con la proposta di emendamento aggiuntivo in esame viene superata la difficoltà derivante dalla previsione inserita nel decreto legislativo n. 23 del 2011 (“Federalismo municipale”) di un regolamento statale attuativo per l'imposta di soggiorno, pur istituita dal citato decreto (art. 4).

La perdurante assenza del regolamento attuativo, previsto “entro sessanta giorni” dall'emanazione del decreto legislativo è infatti suscettibile di determinare difficoltà applicative di qualche rilevanza che potrebbero comportare l'insorgere di contenzioso tra le categorie più direttamente interessate e i Comuni che stanno procedendo a deliberare il nuovo tributo secondo le attuali previsioni di legge.

In particolare, con le disposizioni proposte:

viene precisato l'ambito applicativo dell'imposta di soggiorno, individuandolo sia nelle permanenze di persone non residenti nel comune in strutture ricettive di qualsiasi tipo, sia nelle permanenze in alloggi locati per motivi turistici. Sono inoltre stabilite per via legislativa alcune esenzioni (soggiorni in strutture dedicate al turismo giovanile; minori;



soggiorni in alloggi locati senza intermediazione immobiliare), ferma restando la possibilità di autonoma ulteriore determinazione del Comune;

viene precisato il ruolo dei gestori delle strutture ricettive quali responsabili del pagamento del tributo con facoltà di rivalsa sul soggetto passivo;

vengono espressamente richiamate le norme di rilievo generale applicabili con riferimento alla gestione dell'imposta (accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni).

Inoltre, la norma proposta estende la facoltà di adozione del tributo a tutti i Comuni capoluogo di provincia e con popolazione non inferiore ai 10 mila abitanti, limitandola negli altri casi agli enti qualificati turistici o città d'arte in quanto inclusi negli appositi elenchi regionali, come attualmente indicato dalla norma vigente.

La norma proposta permette dunque ai Comuni di poter deliberare sulla base di un quadro normativo di riferimento certo ed ancorato alla disciplina generale delle entrate tributarie degli enti locali.

L'entrata in vigore della norma è prevista a decorrere dal 2012. Con un'esplicita disposizione vengono fatte salve le deliberazioni di istituzione del nuovo tributo adottate dai Comuni per il 2011 in applicazione del previgente articolo 4 del d.lgs. 23.



Articolo X

Interventi per la completa attuazione del decreto legislativo n. 23 del 2011 – Imposta di scopo

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:

“1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 145, la parola “parziale” è abolita ;

b) al comma 147, la parola “cinque” è sostituita dalla parola “dieci”;

c) al comma 149: alla lettera b), sono abolite le parole da “con l'esclusione” a “esistenti”; alla lettera h), le parole da “a nuovi” a “culturali” sono sostituite dalle parole “alla manutenzione e realizzazione di spazi per eventi e attività culturali e sportive”; dopo la lettera i) è aggiunta la seguente “h) opere per la sistemazione idrogeologica dei suoli e dei corsi d'acqua.”;

d) al comma 150, sostituire le parole “30 per cento dell'ammontare” con le parole “all'ammontare”

2. A decorrere dall'entrata in vigore dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come anticipato in via sperimentale dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile ed alla disciplina vigente in materia di imposta municipale propria. Il comune adotta i provvedimenti correttivi eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Motivazione

La norma proposta prevede a dare attuazione, a decorrere dal 2012, alla previsione dell'articolo 6 del d. lgs. n. 23 del 2010 (“Federalismo municipale”), disponendo dal 2012 nuovi criteri applicativi per l'imposta di scopo di cui alla legge n. 296 del 2006, art. 1, commi da 145 a 151.

Le modifiche proposte riprendono i criteri direttivi di cui all'articolo 6 citato, la cui attuazione era invece demandata ad un apposito regolamento statale, previsione che verrebbe così superata.

Viene inoltre prevista l'esclusione dal computo dei saldi rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno delle spese finanziate dal gettito dell'imposta di scopo.

Vengono infine previste modalità di applicazione dell'imposta di scopo, attualmente collegata all'ICI, a seguito dell'introduzione dell'Imposta municipale propria. Viene in proposito previsto, oltre al collegamento con il nuovo tributo, l'obbligo per il Comune di assicurare, anche nel nuovo scenario applicativo, il rispetto dei vincoli previsti dalla legge, quali la durata e i limiti all'ammontare del gettito.



Aggiungere il seguente comma:

Oneri di urbanizzazione

All' articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2014».

MOTIVAZIONE

Attualmente è possibile utilizzare i proventi per concessioni edilizie per il finanziamento di spese correnti nella misura massima del 50% e per un ulteriore 25% per le spese di manutenzione ordinaria del verde delle strade e del patrimonio comunale.

Si propone di mantenere tale possibilità fino al 2013, ciò al fine di fornire maggiore possibilità di manovra sui bilanci comunali fino alla disciplina stabilizzazione della finanza pubblica.



Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

“Art. 29-bis
Coordinamento delle norme concernenti l'esercizio associato
delle funzioni comunali

1. All'art. 16, della legge 14 settembre 2011, n. 148, prima del comma 1, inserire il seguente comma:

“01. In materia di gestione associata delle funzioni comunali, i Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, ivi compresi quelli con meno di 1.000 abitanti, possono organizzarsi secondo la normativa contenuta nel presente articolo o, in alternativa, secondo la normativa di cui alla Legge 30 luglio 2010, n. 122 così come da ultimo modificata dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, utilizzando gli strumenti dell'Unione di Comuni e della convenzione. In tal caso le Unioni di Comuni si costituiscono o rimangono costituite ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico degli enti locali, senza l'applicazione della normativa derogatoria di cui al presente articolo, così come rimane inalterato rispetto allo stesso TUEL l'ordinamento di tutti i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che vi partecipano, ivi compresi quelli con meno di 1.000 abitanti”.

2. All'art. 16, della legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 31, aggiungere il seguente comma: “32. Il presente articolo non si applica alle Unioni di Comuni costituite alla data di entrata in vigore della presente legge.”

3. L'art. 16, della legge 14 settembre 2011, n. 148, è così modificato:

a) al comma 1 in fondo al penultimo periodo, dopo le parole “... decreto legislativo n. 267 del 2000..” sono aggiunte le parole ‘.e mediante convenzioni’;

b) il comma 3 è sostituito con il seguente: *'All'Unione dei Comuni , ove previsto dallo Statuto, in deroga ai commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del citato articolo 32, può applicarsi la disciplina di cui ai commi 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente articolo'*;

c) al comma 4 sono premesse le parole *'Ove previsto dallo statuto ..'*;

d) al comma 5, dopo le parole l'unione sono inserite le seguenti: *'..che abbia adottato la disciplina derogatoria di cui al presente articolo ..'*;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente: *“Le Unioni di Comuni che risultino costituite a decorrere alla data di cui al comma 9 e di cui facciano parte uno o più Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, salvo diversa disposizione statutaria sono disciplinate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 267/2000 – TUEL, senza applicazione della disciplina derogatoria di cui al presente articolo. Ove previsto dallo statuto, esse entro i successivi quattro mesi adeguano i rispettivi ordinamenti alla disciplina delle unioni di cui al presente articolo.”*;

f) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: *“Laddove gli Statuti abbiano previsto la adozione della disciplina derogatoria di cui al comma 3,”*;

g) al comma 12 dopo le parole “.il presidente.. “ sono inserite le parole: *“ove lo statuto lo preveda”* e sono soppresse le parole *'..che dura in carica due anni e mezzo..'*



h) al comma 16, aggiungere infine il seguente periodo: “L'obbligo di cui al comma 1 non si applica ai comuni che, alla data del 31 dicembre 2012, risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al medesimo comma 1 mediante Unione di Comuni ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 267/2000 - TUEL.”

4. All'art. 16, della legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 19, 20 e 21 sono abrogati.

5. All'art. 16, della legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 5, ultimo periodo, è abrogato.

6. All'art. 16, della legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 31 è abrogato.”.

Motivazione

L'emendamento è volto a porre rimedio ai gravi problemi causati al sistema associativo locale dei Piccoli Comuni dall'entrata in vigore dell'art. 16 della Legge n. 148/2011.

Si propongono, in particolare, alcune modifiche correttive riferite all'alternativa possibile applicazione della norma del DL 78/2010 in relazione alle specifiche condizioni locali, Unioni già costituite tra Comuni sopra e sotto i 1000 abitanti.



Art. 29

Proroghe di termini in materia fiscale

All'articolo 29, dopo il comma 11, inserire il seguente comma:

“11-... Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato di 12 mesi”.



Art. xx

Contributo unificato

All'articolo 158, comma 1 del DPR n. 115 del 30 maggio 2002, nella locuzione "amministrazione pubblica" si intendono ricompresi anche gli Enti locali e le società partecipate dai medesimi, che effettuano per loro conto l'attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali.

Motivazione

Non essendo la norma interpretata anche a favore anche degli Enti locali, al contrario di quanto accade per le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti locali vengono sottoposti, al pagamento di costi inutili ed all'espletamento di procedure amministrative di rilevante complessità.





CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ..1.9.GEN. 2011



Conferenza Unificata del 19 gennaio 2012

Punto 6 OdG

Emendamento

Articolo aggiuntivo per il Decreto Legge 29 dicembre 2011, n.216 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"

Art ...

Il primo periodo del comma 20, dell'art. 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
«Gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 sono prorogati sino al 31 marzo 2013.»

MOTIVAZIONE

La disposizione sul commissariamento degli organi di governo provinciali contenuta nel art. 23, comma 20, primo periodo presenta vizi di legittimità in quanto impedisce il normale svolgimento delle elezioni democratiche e prevede il rinvio all'articolo 141 del TUEL che non prevede "la scadenza naturale del mandato elettivo degli organi di governo" tra le fattispecie che possono portare al commissariamento degli enti.

L'emendamento non comporta alcun aggravio di spesa: la relazione tecnica del decreto 201/11, d'altronde, non ha quantificato alcun risparmio per il 2012 dall'applicazione dei commi 14-21 dell'art. 23.

Per questi motivi, in attesa che il Parlamento disciplini in modo compiuto il nuovo sistema elettorale e le funzioni delle province si propone di prorogare la scadenza dei mandati degli organi di governo eletti democraticamente fino al sopraggiungere della nuova disciplina legislativa.

L'emendamento è stato presentato alle Commissioni I e V riunite della Camera dei Deputati da esponenti di diversi partiti politici (15.3 Bertolini, 15.13 Lovelli, 29.98 Simonetti, Pastore, Vanalli) e dichiarato ammissibile nella seduta del 17 gennaio u.s.